allegan A/346

STATUTO

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede

- 1. E' costituita-la Federazione delle aziende sanitarie e socio-sanitarie e delle Conferenze dei Sindaci denominata "Federsanità ANCI Federazione Lazio".
- 2. "Federsanità ANCI Federazione Lazio" è un'associazione volontaria delle Aziende Unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dei Policlinici universitari e degli IRCCS operanti nel Lazio nonché di rappresentanza degli enti locali nel settore sanitario e sociale, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali laziali e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra gli enti locali e le articolazioni aziendali del sistema sanitario regionale e nazionale, nell'ottica della complementarietà fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale. Della Federazione fanno parte anche tutti i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, quando costituti nell'ambito del settore sanitario e socio-assistenziale del Lazio.
- 3. La Federazione è autonoma sul piano politico e organizzativo, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dall'ANCI Lazio e da Federsanità ANCI Nazionale, alle quali è federata. L'associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.
- 4. "Federsanità ANCI Federazione Lazio" ha sede legale in Roma (RM), Via de' Prefetti, n. 46.

Articolo 2 Finalità

- 1. Scopo della federazione è quello di assicurare un collegamento tra le aziende del SSR, ovvero delle aziende pubbliche che fanno riferimento al Servizio sanitario della Regione Lazio e il sistema delle autonomie locali regionali, per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate e degli enti locali, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità locali e della normativa regionale in materia.
- 2. La Federazione ha il compito di individuare le linee di indirizzo e di auto coordinamento delle attività degli enti associati; di promuovere iniziative di studio sui temi della tutela e del governo della salute pubblica e di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica per gli associati. La Federazione ha la rappresentanza politica dei soggetti associati e promuove progetti e iniziative politiche e legislative per l'affermazione dei principi che ispirano l'associazione.
- 3. La Federazione persegue il coordinamento dei propri associati per affermare il ruolo istituzionale, al servizio della salute dei cittadini, nell'ambito della società laziale, costituendo per questo i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza della Regione, delle altre associazioni e delle autonomie locali, oltre ad

N QUE

him Buttelli

avere rapporti con organizzazioni sociali, della cooperazione e del volontariato, culturali, sindacali, economiche, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità ed efficienza del sistema socio-sanitario nazionale, regionale e locale.

4. La Federazione partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario del sistema delle autonomie regionali.

Articolo 3 Gli associati

- 1. Sono associabili alla Federazione le Aziende Unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli IRCCS e gli altri soggetti pubblici, ovvero costituti in forma privata per il perseguimento di finalità pubbliche, erogatori di servizi sanitari e socio-assistenziali e costituiti nella Regione Lazio. In rappresentanza dei Comuni presenti nelle Conferenze dei Sindaci, è associata di diritto l'ANCI Lazio, che esprime un delegato. Sono altresì associabili, in ragione di un delegato ciascuna, le Conferenze dei Sindaci che amministrino strutture eroganti servizi sanitari o socio-assistenziali.
- 2. Il mantenimento della condizione di associato è garantito dalla formale deliberazione da parte degli associati, oltre che dalla regolarità nel versamento dei contributi stabiliti dagli organi di Federsanità ANCI Nazionale, nelle forme previste.
- 3. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con deliberazione dell'associato e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4. Il mancato versamento dei contributi associativi comporta, dopo un anno solare, la perdita della qualifica di socio. La decadenza è dichiarata, previa diffida, dal Comitato direttivo. Decaduto l'associato, il suo rappresentante decade dalla carica eventualmente coperta negli organi della Federazione.
- 5. L'appartenenza alla Federazione impegna ogni associato all'accettazione senza riserve dello statuto.

Articolo 4 Gli organi

- 1. Sono organi della Federazione:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Comitato direttivo
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio sindacale

- 2. Gli organi della Federazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 3. Se nel corso del mandato un componente del Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statuaria ricoperta. Il Comitato direttivo provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni.
- 4. In caso di cessazione dalle funzioni del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente da un Vicepresidente con la priorità di cui all'art. 7, comma 3, fino alla seduta dell'Assemblea regionale, convocata entro i successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 5 *L'Assemblea regionale*

- 1. L'Assemblea regionale è costituita da tutti i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, che vi intervengono a mezzo dei rispettivi rappresentanti in ragione di uno per ciascuno, ed è convocata obbligatoriamente ogni cinque anni per eleggere il Presidente della Federazione e i componenti del Comitato direttivo nonché per nominare i Sindaci revisori dei conti. Normalmente essa è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente della Federazione, che ne determina l'ordine del giorno, mediante avviso inviato agli associati per posta ordinaria o raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il predetto termine è anticipato a dieci giorni. Può essere convocata in ogni altro momento ritenuto necessario, su richiesta del Comitato direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.
- 2. L'Assemblea regionale è presidente dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza o impedimento, da un Vicepresidente con la priorità di cui all'art. 7, comma 3. L'Assemblea, per organizzare al meglio i propri lavori, nomina una Commissione per la verifica dei poteri degli associati presenti e si avvale dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da uno dei due Vicepresidenti della Federazione nonché dal Segretario. Al termine dei lavori viene redatto un verbale dal quale risultano le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario.
- 3. L'Assemblea regionale è l'organo di indirizzo politico della Federazione. Spetta all'Assemblea regionale l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuali, delle indicazioni generali inerenti l'azione politica e i programmi annuali di attività della Federazione, delle modifiche allo statuto anche sulla base delle proposte del Comitato direttivo nonché di ogni altro punto sottoposto alla sua attenzione e inserito nell'ordine del giorno.
- 4. L'Assemblea regionale elegge il Presidente della Federazione e i membri del Comitato direttivo, in rappresentanza delle diverse componenti della Federazione, secondo i criteri indicati agli artt. 6 e 7 dello statuto e in base alle modalità stabilite dal Comitato direttivo con apposito regolamento. L'Assemblea regionale elegge altresì due Vicepresidenti, di cui uno indicato di diritto dall'ANCI Lazio con funzioni di Vicepresidente vicario della Federazione.

- 5. L'Assemblea regionale elegge, tra i rappresentanti legali delle strutture sanitarie associate e compatibilmente con lo statuto di ANCI Lazio, i delegati da nominare nel Direttivo regionale dell'ANCI, come membri di diritto. L'Assemblea individua altresì i delegati delle strutture sanitarie della Regione Lazio abilitati a partecipare all'Assemblea nazionale congressuale di Federsanità ANCI Nazionale, secondo quanto previsto dal relativo statuto e dal regolamento.
- 6. L'Assemblea regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo di una delega. Per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Federazione e dei membri del Comitato direttivo nonché per l'approvazione delle modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza assoluta degli associati.

Art. 6 Il Comitato direttivo

- 1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti della Federazione e da un massimo di sei membri eletti al proprio interno dall'Assemblea regionale, in modo da garantire la presenza minima di un rappresentante delle Aziende Unità sanitarie locali, uno delle Aziende ospedaliere, uno dei Policlinici universitari, uno degli IRCCS e uno delle Conferenze dei Sindaci, ove tali soggetti figurino quali associati.
- 2. Il Comitato direttivo definisce l'indirizzo per le politiche generali della Federazione alle quali il Presidente e lo stesso Comitato debbono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato direttivo esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica e amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente.
- 3. La presidenza e la vicepresidenza del Comitato direttivo sono esercitate dal Presidente e dai Vicepresidenti della Federazione.
- 4. Il Comitato direttivo, in particolare:
 - a) predispone e attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea regionale;
 - b) provvede alla formulazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto predisposti dal Segretario;
 - c) determina l'istituzione di eventuali commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i componenti all'interno dello stesso Comitato o delle organizzazioni degli associati. Il Comitato direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni, come membri aggregati, di esperti o consulenti in materie specifiche;
 - d) può richiedere agli enti associati il comando del personale degli stessi, così come decidere assunzioni dirette, per garantire il funzionamento della Federazione, nei limiti della disponibilità di bilancio;
 - e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione del personale degli enti associati, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni e ogni altra attività ritenuta necessaria.

anim Fittell.

- 5. Il Comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese. E' convocato dal Presidente della Federazione in forma scritta, da inviarsi con posta ordinaria o raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data prevista.
- 6. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide purché sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei membri che lo compongono. In seconda convocazione la riunione da tenersi entro ventiquattro ore è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 7. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente, nomina i Sindaci revisori dei conti nonché il Segretario della Federazione.
- 8. Il Comitato direttivo determina annualmente la misura delle indennità di carica spettanti al Presidente e ai Sindaci revisori dei conti.

Art. 7 Il Presidente

- 1. E' eletto dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta tra i rappresentanti delle strutture sanitarie e rappresenta legalmente la Federazione.
- 2. Convoca e presiede l'Assemblea regionale e il Comitato direttivo.
- 3. In caso di assenza o impedimento è sostituito nelle funzioni da uno dei due Vicepresidenti individuati ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, con priorità per il Vicepresidente vicario.
- 4. Il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale.
- 5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita annualmente dal Comitato direttivo.

Art. 8 Il Collegio sindacale

- 1. Il Collegio sindacale, ove nominato dal Comitato direttivo, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi svolgono anche funzioni di revisione legale dei conti dell'ente.
- 2. Il Comitato direttivo ne determina i relativi compensi e designa, altresì, il Presidente del Collegio.
- I Sindaci, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti:
 a) controllano la contabilità dell'ente e la legittimità delle deliberazioni degli organi della Federazione;

- b) certificano, in occasione delle assemblee, la veridicità e conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Comitato direttivo.
- 4. I Sindaci devono essere invitati, e hanno diritto di intervenire, a tutte le adunanze di ogni organo della Federazione, anche in audio/video conferenza.
- 5. In alternativa alla composizione di un Collegio sindacale nei termini sopra indicati, le funzioni del Collegio e la Revisione Legale dei Conti possono essere affidate a un Revisore Unico.

Art. 9 *Il Segretario*

- 1. Il Segretario è nominato dal Comitato direttivo su proposta del Presidente.
- 2. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi e sovrintende il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile del personale dipendente o comandato dagli enti associati, che opera all'interno della Federazione.
- 3. Il Segretario è responsabile della tenuta della contabilità e della cassa della Federazione, disponendo altresì delle spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo a relativa liquidazione e pagamento.
- 4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa alle sedute del Comitato direttivo con voto consultivo e redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione;
 - b) cura i rapporti con gli associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;
 - c) assicura la presenza della Federazione a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza e all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale;
 - d) partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni regionali e mantiene i collegamenti con la Confederazione nazionale;
- 5. Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti del Comitato direttivo.

Art. 10 Consulenze e gruppi di lavoro

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti, oltre che da rappresentanti delle strutture sanitarie e dei Comuni, anche dei tecnici portatori di specifiche esperienze interni alle organizzazioni degli enti associati, per contribuire agli

approfondimenti e alla costruzione delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.

- 2. I gruppi di lavoro sono coordinati da membri del Comitato direttivo.
- 3. Possono essere attivate consulenze specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza su precise indicazioni e direttive deliberate dal Comitato direttivo. Per questi consulenti è previsto un compenso determinato dal Comitato direttivo, in misura collegata all'impegno richiesto.

Art. 11 I finanziamenti e i contributi

- 1. Le risorse finanziarie per l'attività della Federazione sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:
 - a) dalla quota parte di spettanza della Federazione sulle quote versate da tutti gli associati ai sensi dell'art. 3, comma 2 e con esclusione delle Conferenze dei Sindaci e dell'ANCI Lazio a Federsanità ANCI Nazionale per la relativa attività, secondo quanto determinato dal relativo statuto;
 - b) da una quota dei contributi che i Comuni versano all'ANCI relativa all'impegno per le attività socio-assistenziali concordate annualmente con ANCI Lazio;
 - c) da contributi volontari o straordinari;
 - d) dai proventi delle iniziative editoriali e di formazione professionale, convegnistica o seminariale nonché dalle attività comprese nelle finalità di cui all'art. 2, comma 3 dello statuto;
- 2. Con l'ANCI Lazio viene concordata la percentuale delle quote associative da destinare a copertura dei servizi che la stessa rende alla Federazione.
- 3. Gli associati concorrono alle attività della Federazione, partecipando agli organi, alle commissioni e ai gruppi di lavoro anche per il tramite dei propri collaboratori senza oneri a carico della Federazione.
- 4. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati, purché finalizzati esclusivamente alla promozione e organizzazione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E' compito del Comitato direttivo valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità sanitarie e socio-assistenziali della Federazione.
- 5. I versamenti degli associati sono a fondo perduto. In nessun caso quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per successione a causa di morte, tanto a titolo particolare che universale. La quota di partecipazione non

è rivalutabile. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 L'esercizio finanziario

1. L'esercizió finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione annuale è approvato entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 13 I rapporti federativi

- 1. "Federsanità ANCI Federazione Lazio" è federata a Federsanità ANCI Nazionale e all'ANCI Lazio.
- 2. La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'art. 2 dello statuto nell'ambito regionale, in stretto rapporto con le indicazioni di Federsanità ANCI Nazionale e in collegamento con l'ANCI Nazionale e regionale.

Art. 14 L'autonomia statutaria

1. "Federsanità ANCI - Federazione Lazio" gode di autonomia statutaria all'interno dei principi e finalità stabiliti dal presente statuto. La Federazione condivide gli indirizzi generali dell'ANCI Lazio.

Art. 15 Durata e scioglimento

- 1. La durata dell'associazione è illimitata.
- 2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità e comunque senza scopo di lucro, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

De North

mana Fullelli